

Allegato.....^{13°}.....
Raccolta n.....22178

STATUTO DEL CEFA
COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L'AGRICOLTURA
con sede sociale in BOLOGNA

ART. 1 Denominazione e sede

L'Associazione "CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura" è una organizzazione non governativa autonoma senza scopo di lucro fondata dalle Cooperative Agricole ad ispirazione cristiana della Emilia Romagna, aderenti al Movimento Cristiano Lavoratori.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione assumerà la denominazione "CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura ETS".

La sede sociale dell'associazione è a Bologna, attualmente in Via Lame 118; la modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto e sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.2 Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare persegue i seguenti scopi:

- diffondere fra le persone l'altruismo, la collaborazione e la cooperazione, lo spirito del servizio volontario per lo sviluppo dei popoli, e fare quanto possibile per coinvolgere tutta la società in questa opera;
- promuovere, partecipare e fornire assistenza a progetti ed attività rivolte allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione internazionale, specialmente se inquadrati in progetti e programmi regionali o in favore di paesi, con particolare riguardo a quelli in aree rurali;
- realizzare autentici progetti di sviluppo integrato nei Paesi in via di Sviluppo, in particolare nelle grandi aree agricole: per coltivare, che significa lavorare e coltivare un terreno, e custodire, che vuole dire proteggere, curare, preservare, conservare e vigilare, la terra.

2.2 L'Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni (art.5, lett. n) del Codice del Terzo Settore);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art.5, lett. o) del Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche con sostegno a distanza (art.5, lett. d) del Codice del Terzo Settore);



- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, anche sostenendo i ritorni volontari e con l'accompagnamento al reinserimento in attività produttive nei paesi d'origine (art.5, lett.r) del Codice del Terzo Settore);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art.5, lett. s) del Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.5, lett. w) del Codice del Terzo Settore).

In particolare nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Associazione può:

- istituire strutture giuridiche e sociali per la gestione da parte delle popolazioni locali delle terre, delle opere e dei progetti realizzati attraverso la cooperazione fra le persone;
- promuovere programmi-paese, laddove coesistono più progetti concorrenti ad un più vasto programma di cooperazione, con gradualità e tenendo conto delle realtà sociali, economiche e istituzionali locali;
- creare le condizioni per ogni utile rapporto con istituzioni locali, nazionali ed internazionali per lo sviluppo, con particolare riguardo al Governo italiano, alla Unione Europea, all'ONU e alle sue agenzie, a Fondazioni, a Università o istituzioni comunque finalizzate ad iniziative di cooperazione fra le persone, i popoli e le Nazioni;
- aiutare le popolazioni colpite da emergenze causate da guerre, carestie, disastri naturali, conflitti internazionali, inviando generi di prima necessità e aiuti, soccorrendo i profughi ed i rifugiati, organizzando campi di risistemazione (resettlement), soccorrendo in ogni forma utile le persone e le zone colpite da tali flagelli; riabilitare le strutture e i servizi primari colpiti da tali disastri, scontri e conflitti, in modo da favorire il ripristino delle attività essenziali e preparare il ritorno alla convivenza civile e alla normalità sociale ed economica.

Per realizzare i suoi scopi, e nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo, l'Associazione agisce:

- sensibilizzando ed educando l'opinione pubblica sulle problematiche relative alla salvaguardia della casa comune, la giustizia, il sottosviluppo, la lotta contro ogni discriminazione, l'educazione alla cittadinanza globale, al volontariato internazionale per la promozione della cooperazione, la solidarietà internazionale, alla prevenzione contro ogni violenza e alla promozione della pace e della collaborazione tra i popoli;
- organizzando corsi di aggiornamento e formazione per studenti, insegnanti e il personale della scuola di ogni ordine e grado, rivolti principalmente a fornire conoscenze e riflessioni sulle principali tematiche e problematiche relative ai rapporti internazionali e alla cooperazione allo sviluppo, nei loro aspetti culturali, storici, politici e socioeconomici.

2.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi, e quindi strumentalmente all'esercizio delle attività di interesse indicate nel presente articolo, l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari e finanziarie e potrà assumere partecipazioni di minoranza in società o enti, anche di diritto straniero, purché a responsabilità limitata.

2.4 Inoltre l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo



Settore. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 Requisiti dei Soci e procedura di ammissione

Possono divenire soci del CEFA:

- a) Enti del Terzo Settore;
- b) Enti (non del Terzo Settore) senza scopo di lucro e società cooperative;
- c) persone fisiche esperte dei settori cui è finalizzata l'opera del CEFA e particolarmente benemerite;
- d) società o enti a scopo di lucro che in virtù di clausole statutarie o per espressa delibera degli organi statutariamente competenti dimostrino di voler perseguire fattivamente ed in maniera concreta le finalità dell'Associazione.

Le modalità di adesione e di istruttoria della relativa richiesta sono disciplinate in apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, e disponibile sul sito dell'Associazione.

La domanda di adesione del candidato formulata ed istruita secondo quanto previsto dal Regolamento viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla sua accettazione col voto favorevole del 75% dei suoi componenti.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ART. 4 Obblighi e diritti dei soci

I partecipanti si impegnano ad osservare il presente statuto, a collaborare attivamente ai fini istituzionali dell'Ente e a versare i contributi associativi previsti nel presente Statuto e deliberati dall'Assemblea.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il socio che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il socio non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione, nonché in caso di morte o, se si tratta di enti, in caso di estinzione.

5.1 Il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

5.2 I soci sono considerati decaduti quando:

1) non siano presenti all'Assemblea per più di quattro volte consecutive senza giustificato motivo espresso al Presidente per iscritto prima dello svolgimento della stessa. Tale condizione deve essere accertata dal Comitato di Presidenza se costituito, ovvero dal Consiglio di Amministrazione il quale ne delibera la decadenza informandone l'Assemblea alla prima occasione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

- 2) sia stata accertata la cessazione dei requisiti di ammissibilità da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera da sottoporre per ratifica all'Assemblea alla prima occasione;
- 3) qualora siano enti (di qualsiasi natura giuridica), in caso di apertura di procedure di liquidazione.

5.3 I soci sono esclusi per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione derivati dalla loro condotta, anche se tenuta al di fuori della partecipazione agli organi associativi; in caso di violazione del dovere di leale collaborazione con le altre componenti dell'Associazione; per violazione di norme statutarie o regolamentari, o delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione. Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà aver preventivamente istruito la proposta di esclusione con la documentazione comprovante l'addebito e le controdeduzioni richieste preventivamente al socio sulla cui esclusione si intende deliberare. In caso di esito positivo, il Consiglio può decidere la sospensione del socio e l'Assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla sua esclusione. Il socio dichiarato sospeso dal Consiglio di Amministrazione può appellarsi all'Assemblea: in tal caso il socio escluso potrà partecipare con diritto di parola all'Assemblea recante all'Ordine del Giorno la sua esclusione. La delibera di esclusione è notificata al socio escluso mediante qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento e diviene efficace decorsi 30 giorni dal ricevimento, se l'escluso non adisce entro tale termine il Tribunale competente.

ART. 6 Adesione ad altri enti

L'Associazione può aderire a Enti, Organizzazioni nazionali, ed internazionali che si prefiggono, in tutto o in parte, gli stessi scopi istituzionali.

ART. 7 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore legale dei Conti.

ART. 8 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Gli Enti soci partecipano con un solo rappresentante all'uopo delegato.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare per delega, in sede di assemblea, non più di tre soci.

Spettano all'Assemblea le decisioni previste dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare le delibere di:

- a) approvazione annuale del programma delle attività;
- b) approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) modifica dello statuto;
- d) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
- e) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina e revoca dei componenti l'Organo di Controllo e del Revisore, determinando i relativi compensi;
- g) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) approvazione dei regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello dei lavori assembleari;



- i) stabilisce annualmente, a maggioranza, un contributo associativo a carico di ogni socio, destinato a sostenere le attività dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, o nel maggior termine di centottanta giorni ricorrendo le condizioni specificamente ammesse dall'art. 2364 codice civile.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla propria sede sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora vi siano due Vice Presidenti la Presidenza spetta a quello di maggiore anzianità nella carica ovvero, in caso di pari anzianità, a quello più anziano di età.

È consentito l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ora e del luogo della adunanza sia di prima sia di seconda convocazione dell'ordine del giorno.

La convocazione può essere consegnata con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, ad esclusione della decisione di scioglimento dell'Associazione, che deve essere assunta con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto, e di modifica dello statuto che deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto.

ART. 9 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 7 (sette) membri con un massimo di 11 (undici). Esso dura in carica 3 (tre) esercizi. I suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dall'Assemblea.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea e sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti (di qualsiasi natura giuridica) associati, con criteri che assicurino la rappresentanza delle diverse tipologie di soci individuate nell'art. 3, come specificato nel Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato presso la sede dell'Ente; le adunanze possono tenersi anche mediante l'impiego di mezzi telematici a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per l'attuazione dei fini statuari, comprese le delibere relative al finanziamento della stessa, al fine di assicurarne il dovuto equilibrio finanziario, e con esclusione delle materie espressamente riservate, dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

Pertanto, a titolo esemplificativo, esso delibera sull'acquisto o sulla permuta dei beni, sull'accettazione dei legati e delle donazioni, sul regolamento di organizzazione e di amministrazione interna, sulle questioni relative all'assunzione, trattamento economico e giuridico e licenziamento del personale, sui preventivi e sui rendiconti di gestione da presentare



all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può, in particolare, deliberare per operazioni finanziarie necessarie alla normale attività dell'Associazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone e presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- predispone il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- compie gli altri atti previsti nel presente statuto.

Esso nomina fra i suoi componenti il Presidente, ed uno o due Vicepresidenti.

Non esistono limiti nel numero dei mandati per la presidenza e per la vicepresidenza.

La qualifica di Consigliere si perde per decadenza o dimissioni.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente. La decadenza si verifica invece in caso di assenza, senza giustificato motivo, comunicato al Presidente, ad almeno 2/3 (due terzi) delle riunioni di Consiglio tenute in un anno solare. Sia i casi di dimissioni che quelli di decadenza vengono sottoposti dal Presidente alla prima riunione utile del Consiglio. La decadenza di un Consigliere viene ratificata nella prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora un amministratore cessi, per qualunque causa, dalla carica, l'integrazione avverrà alla prima assemblea successiva, nel rispetto delle regole di nomina sopra stabilite; pertanto, il sostituto dovrà essere nominato fra i soci dai quali era stato tratto, in applicazione dei criteri menzionati nel terzo comma del presente articolo, l'amministratore cessato, il quale resterà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio.

Se a seguito di cessazione dalla carica il numero degli amministratori diminuisce di un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione di quelli cessati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore, al quale affida particolari deleghe come specificato nel Regolamento, determinandone il trattamento economico.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire un corretto e buon funzionamento dell'Ente, vara un regolamento, relativo all'attività degli organi sociali e alla struttura organizzativa del CEFA.

ART. 10 Presidente

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'Associazione davanti a terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del consiglio e provvede, d'intesa con il vicepresidente o i vicepresidenti in tutti i casi di emergenza, anche assumendo provvedimenti in via d'urgenza da sottoporre per ratifica al primo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare i propri poteri ai Vicepresidenti ed in caso di loro assenza o impedimento ad uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 Comitato di presidenza

Allo scopo di realizzare in maniera più efficiente la gestione dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato di Presidenza, formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e altri consiglieri individuati e dal Direttore per studiare, elaborare ed approfondire progetti e atti relativi alla gestione corrente dell'Associazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Ai lavori del Comitato di Presidenza possono essere invitati a partecipare rappresentanti della Struttura e/o esperti e consulenti esterni.

ART. 12 Direttore



Al Direttore spetta il compito di coordinare l'attività dell'associazione e di rappresentarla nei limiti delle deleghe previste dal regolamento o assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti

L'organo di controllo può essere collegiale (Collegio Sindacale) o monocratico (Sindaco Unico). L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, e resta in carica tre esercizi; i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di nomina di un Sindaco Unico lo stesso è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali; nel caso di organo di controllo collegiale, almeno un componente è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore. Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nel registro dei Revisori Legali.

ART. 14 Incompatibilità e gratuità della carica di consigliere di amministrazione

La carica sociale di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con lo status di chi detiene un rapporto di lavoro con l'Associazione ed è esercitata a titolo gratuito.

È possibile affidare ad un amministratore eventuali incarichi retribuiti decisi singolarmente e volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente e ai Consiglieri potrà essere riconosciuto un rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 Esercizio finanziario e patrimonio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di centottanta giorni ricorrendo le condizioni indicate all'art.8, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto. Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a) da finanziamenti e contributi di Ministeri, Enti pubblici e Privati, Istituzioni nazionali ed internazionali, Organi sociali e culturali;
- b) da eventuali oblazioni, donazioni e lasciti di Enti e privati;
- c) da eventuali interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- d) da ogni altra entrata accettata dal Consiglio di Amministrazione e consentita dalla legge;
- e) dalle quote associative.

ART. 16 Scioglimento - Estinzione

In caso di scioglimento, da deliberare dall'assemblea con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, verrà nominato a maggioranza dei presenti un liquidatore.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017.

ART. 17 Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre vigenti disposizioni legislative o regolamentari in materia.



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. The signature is written in a cursive, flowing style, possibly representing the initials 'AL' or a similar set of letters.

